



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 329 del 18/12/2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno 2019 il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 08:30, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i seguenti assessori:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	GOZZOLI MATTEO	Sindaco	X	
<u>2</u>	GASPERINI MAURO	Vice Sindaco	X	
<u>3</u>	MONTALTI VALENTINA	Assessore		X
<u>4</u>	MORARA GAIA	Assessore	X	
<u>5</u>	PEDULLI EMANUELA	Assessore		X
<u>6</u>	TAPPI STEFANO	Assessore	X	

Assiste alla seduta il Segretario dott.ssa Iris Gavagni Trombetta il quale provvede alla relazione del seguente verbale.

Constata la regolarità della seduta, il Presidente, Matteo Gozzoli, Sindaco, invita la Giunta Comunale a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In merito all'argomento, in particolare

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., al Capo I, disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza indicato dall'articolo 2, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso;
- il Comune di Cesenatico viene inquadrato nella classe IV (Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti ai sensi del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993), per i quali sono previste le seguenti tariffe base:
 - Euro 13,43 per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità ICP (art. 12 D.Lgs. 507/93)



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- Euro 1,14 per i Diritti delle Pubbliche Affissioni DPA (art. 19 D.Lgs. 507/93);
- Le modifiche apportate dall'art. 11, comma 10, della L. n. 449/1997 avevano riservato ai Comuni la possibilità di aumentare le tariffe base sopra riportate:
 - con decorrenza dal 1° gennaio 1998, per tutte le superfici, nella misura massima del 20%;
 - con decorrenza dal 1° gennaio 2000, fino al 50%, esclusivamente per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni da arrotondare al mezzo metro quadrato;
- Il Comune di Cesenatico aveva approvato gli aumenti tariffari previsti dal citato art. 11, comma 10, della L. n. 449/97:
 - con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25.02.2000, per l'anno di imposta 2000, erano state aumentate le tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni in misura pari al 20%;
 - con Delibera di G.C. n. 417 del 21.12.2001, era stato confermato l'aumento del 20% delle tariffe base desumibili dalla legge per categorie di appartenenza, portando al 50% l'aumento delle tariffe base per superfici superiori al metro quadrato;
- Il Comune di Cesenatico aveva poi deliberato di anno in anno la proroga degli aumenti delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni introdotti come da deliberazioni sopra riportate, ad eccezione della tariffa relativa alle superfici superiori ai 50 mq, introdotta con Delibera di G.C. n 453 del 19/12/2011 per l'anno di imposta 2012;

VERIFICATO che:

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 134/2012, è stata abrogata, tra le altre, la disposizione dell'art. 11, comma 10, della L. n. 449/1997 e quindi la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- in ordine alla previsione di abrogazione dell'incremento delle tariffe dell'ICP e DPA, da parte del Decreto Legge n. 83/2012, è sorto un contrasto circa l'interpretazione della sua efficacia;
- il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6201/2014 ha ritenuto inapplicabili le maggiorazioni approvate dopo il 26 giugno 2012, originando dubbi sulla legittimità degli incrementi delle tariffe ICP applicati dagli Enti locali negli anni successivi al 2012;
- in ragione di queste divergenze giurisprudenziali, il legislatore ha emanato la disposizione interpretativa dettata dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015, con l'intento di ristabilire certezza circa l'applicazione degli aumenti tariffari deliberati prima della norma abrogativa, fornendo chiarimenti circa l'applicazione degli aumenti approvati anche negli anni successivi con apposita deliberazione di conferma o per rinnovo tacito, in conformità all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

- la disposizione interpretativa dettata dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015 è stata oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, a cui è seguita la Sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, e la successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che hanno stabilito che a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997.

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto le maggiorazioni tariffarie inizialmente deliberate dal Comune di Cesenatico per l'anno di imposta 2019 con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 28/01/2019, con la quale erano state confermate quelle deliberate nell'anno precedente con deliberazione di G.C. n. 37 del 19 febbraio 2018, erano da ritenersi in parte illegittime;

VISTE le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, che hanno riconosciuto nuovamente ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 27/03/2019, con la quale, avvalendosi della facoltà disposta dal citato art. 1, comma 919, della legge n. 145/2018, sono state adeguate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti per le pubbliche affissioni per l'anno 2019, prevedendo l'aumento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato, per mantenere parte del gettito del tributo derivante dalla maggiorazione disposta in precedenza, istituita ai sensi dell'art. 11, c. 10 della L. 449/97 sopra menzionato;

VISTI:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente, che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato,



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e ss.mm.ii., rinvia ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la determinazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, nonché la definizione delle modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, inserito anch'esso dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e ss.mm.ii., prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi della facoltà disposta dall'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, confermando, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento del



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato, per mantenere parte del gettito del tributo derivante dalla precedente maggiorazione, istituita ai sensi dell'art. 11, c. 10 della L. 449/97;

DATO atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti ed indiretti né sul bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell'Ente per cui non è necessario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.L. del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;

VISTO il parere espresso dal dirigente del competente settore in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.L. del 10/10/2012;

CON votazione unanime favorevole degli Assessori presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'aumento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato (le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato) già applicate con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27/03/2019 a decorrere dal 1/01/2019;

2. di approvare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020 come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

3. di approvare le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020 come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato B);

4. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011), così come successivamente modificato e integrato, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

INOLTRE, stante l'urgenza di dare concreta e immediata applicazione alla modulazione tariffaria in argomento, con voto unanime, palese,

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma IV – del decreto legislativo 267/2000.

====

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì – Cesena

Via M. Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/791111 Fax 0547/83820

Sindaco
Matteo Gozzoli

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario
Iris Gavagni Trombetta